

Avvocati in mediazione: entrati in vigore i parametri per la liquidazione dei compensi

In **Gazzetta Ufficiale** sono stati pubblicati il 26 aprile 2018, e sono quindi **entrati in vigore** dal giorno successivo, i **nuovi parametri** per la liquidazione dei compensi **per gli avvocati**.

Il Decreto in questione, dell'8 marzo 2018 n. 37, appena pubblicato, **concerne la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense**, a parziale modifica del D.M. 55/2014.

Tra le misure più attese, vi sono l'introduzione dell'**equo compenso** e il **compenso previsto per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione** e nella procedura di negoziazione assistita.

In particolare, per quanto riguarda la **mediazione**, i **parametri** utilizzati dal decreto sono riportati nella nuova tabella n. 25 bis, secondo cui il **compenso** viene calcolato in relazione al **valore della procedura** (sono previsti sei scaglioni), ed alla **fase della mediazione** in cui l'avvocato ha partecipato (sono previste tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione).

Un ulteriore passo in avanti che risconosce l'importanza del **ruolo dell'avvocato** ma anche la **convenienza della procedura di mediazione** rispetto al processo, poiché in circa **3-4 mesi** (tale è la durata media della mediazione), **il legale** potrebbe maturare un congruo compenso, con la previsione di **forti premi in caso di raggiungimento di un accordo** (difatti, per ogni scaglione di valore, **il compenso** previsto per l'**accordo** è **pari a tre volte** quello della **fase iniziale** dell'attivazione).

Seguiranno nei prossimi giorni gli opportuni approfondimenti.

Clicca [qui](#) per leggere il testo integrale in G.U.

Di seguito la tabella n.25 bis

